



STUDIO TRIBUTARIO VALUTARIO ASSOCIATO

www.stvaroma.it

Dr. Ida Zaccardi • Dr. Dario Statera • Dr. Carlo Costantini • Dr. Sergio Coria
Dr. Fabio Larussa • Rag. Eugenio Moretti • Dr. Alessandro Gianfrancesco • Dr. Francesco Basile

Roma, 13/10/2008

BOLLETTINO INFORMATIVO n.7/2008

Riprendiamo per la terza volta in poche settimane (v. nostri bollettini 5 e 6/2008 consultabili, come di consueto, sul sito www.stvaroma.it) l'argomento delle spese alberghiere e di ristorazione per dar conto di alcune importanti precisazioni fornite dall'Agenzia delle Entrate in risposta a quesiti formulati dagli esperti del Sole 24 Ore.

Cointestazione fatture

Si ricorderà che nella recente circolare 53/E del 5 settembre 2008 l'Agenzia delle Entrate aveva affermato che *“nelle ipotesi in cui la prestazione alberghiera o di ristorazione sia fruita da un soggetto diverso dall'effettivo committente del servizio, ai fini della detrazione è necessario che la fattura rechi anche l'intestazione di tale soggetto. Ad esempio, il datore di lavoro potrà detrarre l'imposta relativa alle prestazioni rese al proprio dipendente in trasferta qualora risulti cointestatario della fattura. Analogamente nel caso in cui il cliente anticipi le spese alberghiere e di ristorazione del professionista, la fattura deve essere intestata anche a quest'ultimo per consentirgli di detrarre l'imposta addebitata”*.

Probabilmente resasi conto delle difficoltà applicative di tale procedura, l'Agenzia ha corretto il tiro affermando ora che *“il riferimento alla cointestazione della fattura, contenuto nella circolare 53/E deve essere inteso nel senso che, nel caso in cui non vi sia coincidenza tra il soggetto che acquista il servizio nell'esercizio della propria attività d'impresa, arte o professione (ad esempio il datore di lavoro) e colui che materialmente ne usufruisce (ad esempio il dipendente), la fattura deve essere intestata al soggetto beneficiario della detrazione al fine di consentirgli l'esercizio del relativo diritto. I dati dei dipendenti fruitori della prestazione dovranno essere indicati nella fattura ovvero in una apposita nota a essa allegata”*.

Associazione Professionale costituita in data 11 Giugno 1986
Cod.fisc. 07529530581 • part. IVA 01798431001

Via G.Nicotera, 29 - 00195 Roma • Telefono 06.32.17.652/654 – 06.32.17.743/744 • Fax: 06.32.17.712 • e-mail: info@stvaroma.it

In definitiva per poter detrarre l'IVA sulle prestazioni in oggetto sarà sufficiente che la fattura sia intestata all'impresa, purché nella descrizione della fattura stessa (ovvero in una nota a parte che probabilmente potrà essere compilata successivamente anche dalla stessa impresa ovvero dal dipendente o professionista in trasferta) vengano indicati gli effettivi fruitori dei servizi alberghieri o di ristorazione.

Spese di trasferta degli amministratori

L'Agenzia delle Entrate ha confermato che le spese di vitto e alloggio sostenute dagli amministratori per le trasferte fuori dal territorio comunale sono integralmente deducibili, senza abbattimento al 75%.

Questa disposizione, come già rilevato nel nostro precedente bollettino, vale soltanto per gli amministratori che percepiscono il compenso tramite cedolino; viceversa, per gli amministratori che sono tenuti ad emettere fattura (dottori commercialisti e professionisti che svolgono la propria attività nello stesso settore della società amministrata, quale, ad esempio, un ingegnere con partita IVA che amministra una società di costruzioni) permane la complessa procedura descritta nel bollettino 6/2008.